

REGOLAMENTO MEMBRI INTERNI DEI COLLEGI

CONSUNTIVI TECNICI

PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di scelta dei membri, inoltre i criteri, il valore e le modalità di erogazione dei compensi da parte di Casa S.p.A ai propri dipendenti qualora ricoprano l'incarico di membri di Collegi Consuntivi Tecnici (CCT) ai sensi dell'art. 215 e seguenti e dell'allegato V.2 del DLgs 36/23 e s.m.i.

Tali compensi devono essere disciplinati a livello regolamentare da parte del Consiglio di Amministrazione in quanto la norma prevede espressamente che, qualora in possesso dei necessari requisiti professionali ed assenza di conflitti d'interesse e cause d'incompatibilità, una SA può nominare come membro del CCT anche un proprio dipendente, che però svolgerà detto ruolo all'interno della propria attività di lavoro subordinato e non come libera professione occasionale, inoltre tale attività totalmente distinta e non ricompresa in quelle di cui è prevista l'incentivazione di cui all'art.45 del DLgs 36/23 e s.m.i.

Art. 2 – Principi della norma

L'art.215 comma 1 del DLgs 36/23 e s.m.i. recita: *“Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. **Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.**”*

APPROVATO NEL CdA DEL 13/05/2026

L'art.1 commi 1 e 2 dell'ALLEGATO V.2 "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico" del DLgs 36/23 e s.m.i. recitano: "Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di (motivata) complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, **dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto**" – "I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, **individuati anche tra il proprio personale dipendente** ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte."

Casa S.p.A. possiede al proprio interno personale dotato di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, pertanto è possibile che detto personale svolga la funzione di membro di qualche CCT.

I commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'ALLEGATO V.2 "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico" del DLgs 36/23 e s.m.i. recitano: "**Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte**, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso non può superare a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente

APPROVATO NEL CdA DEL 13/05/2026

1000 milioni di euro." – "Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. **I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.** Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Art. 3 – Esclusioni .

I dipendenti di Casa S.p.A. non possono svolgere il ruolo di membro di CCT qualora, ai sensi della norma, qualora:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

Art. 4 – Affidamento di incarichi interni a membro CCT.

L'incarico di membro di CCT al personale interno a Casa S.p.A. è conferito con decisione del Direttore Generale su proposta del RUP qualora il dipendente possieda entrambi i seguenti requisiti previsti dall'art.2 comma 1 dell'ALLEGATO V.2 "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico! del DLgs 36/23 e s.m.i.:

- assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del

APPROVATO NEL CdA DEL 13/05/2026

procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;

- dirigente o funzionario di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici con competenza nelle materie di cui al punto precedente;

e qualora il dipendente non versi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.3.

PARTE II – VALORE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

Art. 5 Valore dei compensi

Il valore del compenso per il membro interno CCT di Casa S.p.A. sarà determinato, come per gli altri membri, ai sensi dell'art.1 dell'ALLEGATO V.2 "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico" del DLgs 36/23 e s.m.i. con utilizzo, sino all'emanazione ai sensi del comma 6 delle nuove linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle linee guida approvate con 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

Il membro interno di Casa S.p.A. non ha diritto al rimborso delle spese a carattere non remunerativo previsto dal comma 5 dell'art. 1 dell'ALLEGATO V.2 "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico" del DLgs 36/23 in quanto l'attività si svolge all'interno del proprio rapporto di lavoro subordinato con spese a totale carico dell'azienda.

Il suddetto membro avrà diritto al rimborso delle spese a carattere non remunerativo previsto dal comma 5 suddetto se, al momento della liquidazione del compenso, non sarà più un dipendente di Casa S.p.A., e ciò in proporzione al numero di giorni di attività svolta da esterno rispetto a quella svolta da dipendente di Casa S.p.A..

Art. 6 Modalità di erogazione dei compensi

I compensi per il membro interno CCT di Casa S.p.A. saranno interamente erogati dalla Società e saranno inseriti in busta paga. Il compenso calcolato ai sensi dell'art.5 si intende lordo pertanto comprensivo sia della parte contributiva che previdenziale.

Il compenso è soggetto anche ad IRAP a carico dell'Ente, trovando applicazione la tassazione IRPEF ordinaria (aliquota massima del dipendente o conguaglio a fine anno) e le addizionali regionali/comunali.

In ordine al trattamento previdenziale, le somme sono assoggettate a contribuzione previdenziale ordinaria (ai fini pensionistici e TFS/TFR) poiché erogate, nei fatti, "in dipendenza del rapporto di lavoro" (INPS Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014).

L'erogazione dei compensi avverrà nella busta paga corrispondente al mese in cui verranno liquidati i compensi del Presidente del CCT.

Qualora al momento della liquidazione il membro non fosse più dipendente di Casa S.p.A., lo stesso dovrà produrre apposita parcella e verrà liquidato con bonifico su apposito IBAN comunicato alla Società; inoltre il regime sia d'imposta che contributivo in carico a Casa S.p.A. sarà il medesimo applicato per i professionisti esterni a seconda dei vari casi specifici.